

Affari Riservati del Ministero dell'interno. Il titolare della pensione *Giada*, presso la quale si svolse il congresso, Caterino Falzari, era infatti un collaboratore del centro di controspionaggio del SID nel settore delle traduzioni di russo e bulgaro. Ad intorbidare ancor più le acque furono le dichiarazioni di alcuni partecipanti i quali asserirono di essere a conoscenza della reale identità del titolare dell'albergo.

Nella struttura di *Ordine Nero* vengono arruolati in molti: da Giancarlo Esposti a Alessandro D'Intino, da Augusto Cauchi e Marco Affatigato, da Fabrizio Zani a Cesare Ferri, da Francesco Bumbaca a Gianni Nardi [questi, arrestato al valico con la Svizzera il 20 settembre 1972 insieme a Bruno Luciano Stefanò e Gudrun Marhon Khilss mentre tentavano di introdurre in Italia un carico di esplosivo e armi, verrà dichiarato deceduto in un incidente stradale a Palma di Majorca il 10 settembre 1976]. La prima comparsa della sigla *Ordine Nero* si ha su scala nazionale con la rivendicazione dell'attentato agli uffici del «*Corriere della Sera*» di Milano del 15 marzo 1974. La cellula funge da calamita, da catalizzatore di vari interessi. E in cima alla piramide si scorgono, un'altra volta, le ombre delle istituzioni, degli apparati statali. Molti dei ragazzi con la passione della politica cadono nella rete. In Commissione stragi è arrivato di recente un appunto dei servizi di sicurezza militari (Allegato n° 1) - sul quale si è soffermato anche il senatore Giovanni Pellegrino - secondo il quale si ipotizza, fra l'altro, che *Ordine Nero* sia un'emanazione del Ministero dell'interno. Alcuni dei capi di questa organizzazione (il documento cita proprio il nome di Giancarlo Esposti) sarebbero stati *arruolati* nell'ambito di una vasta strategia di provocazione ai danni della destra attuata a Roma dai vertici del Viminale. Una volta sciolto *Ordine Nuovo* si crea *Ordine Nero* attraverso il quale è possibile penetrare il movimento antagonista di destra, piazzando qua e là uomini di fiducia, manovrando infiltrati, confidenti e agenti provocatori così da pilotarne l'attività.

Vero, falso? Questo non lo sappiamo. Ma le coincidenze che si registrano dal 9 marzo 1974, giorno in cui il capitano dei carabinieri Francesco Delfino consegna ai magistrati bresciani il suo rapporto (falso) sull'arresto di Kim Borromeo e Giorgio Spedini, alimentano questi ed altri sospetti. Sarà anche questa una tragica coincidenza, ma due giorni dopo la strage di Brescia viene eliminato uno dei capi di *Ordine Nero*: Giancarlo Esposti. Due anni dopo, come abbiamo visto, sparirà un altro dirigente di *Ordine Nuovo* Gianni Nardi.

## 12. Pian del Rascino

Il 30 maggio, mentre le pagine di tutti i giornali nazionali sono occupate dalle strazianti cronache della strage, alle 7 della mattina a Cornino di Fiamignano, in località Pian del Rascino, una radura boscosa sul confine montagnoso a cavallo delle province di Rieti e L'Aquila, una squadra composta di carabinieri e guardie forestali apre il fuoco su un accampamento di alcuni giovani. Accanto alle tende c'è una *Land Rover* verde.

Nella spaventosa sparatoria rimane gravemente ferito Giancarlo Esposti, il quale verrà ucciso da un colpo di grazia alla testa nella sua tenda. Gli altri amici presenti sono Alessandro D'Intino e Alessandro Danieletti. Un quarto giovane, partito anche lui alla volta di Pian del Rascino insieme agli amici, Salvatore Vivirito, aveva da poco lasciato il campo ed era tornato a Milano. D'Intino e Danieletti si arrendono. In una delle tasche di Esposti i militari trovano la foto tessera di Cesare Ferri, un altro del gruppo di *Ordine Nero*. Ferri verrà fermato il giorno seguente a Milano insieme a due esponenti di Avanguardia Nazionale, Alfredo Gorla e Claudio Cipelletti, e la sua fotografia finirà sulle prime pagine di tutti i quotidiani.

L'agguato di Pian del Rascino è il penultimo capitolo di questa lunga e sporca operazione. «Il 31 maggio, mentre sollecitavo il prefetto Carruba - dichiarerò in Commissione Giovanni Arcai - non trovando il capo della Polizia, prefetto Zanda Loy, per intensificare le ricerche di una *Land Rover* sospetta (risultata essere intestata ad un certo Sirtori, un prestanome del ramo criminali comuni legato a Fumagalli) arrivò la notizia del conflitto a fuoco a Pian del Rascino. La notizia era importante perché il giorno stesso della strage, il 28 maggio, il brigadiere di pubblica sicurezza Leopoldo De Lorenzo, nel pomeriggio aveva fatto un *identikit* su due soggetti che camminavano davanti a lui e uno diceva all'altro: "Lo facciamo adesso?". Lui, insospettito, li inseguì per vedere cosa volevano fare. In quel momento ci fu uno scroscio di pioggia, così li perse di vista tra la folla che andava a ripararsi sotto il porticato: là dove erano appostati i carabinieri e donde, a causa della pioggia, il tenente Ferrari fece arretrare i militari nel cortile della Prefettura, distante un centinaio di metri. Secondo l'*identikit* di queste due figure, una di esse (accertato dal padre e dalla sorella) era identica a Giancarlo Esposti. Aggiungo che due o tre settimane dopo feci un intervento presso la Questura di Milano dove trovai una foto di Giancarlo Esposti e la sequestrai (è allegata agli atti del processo sul MAR) che è precisa all'*identikit*. Si saprà poi che anche il capitano Delfino, non si sa bene perché, interrogò il brigadiere De Lorenzo e fece un verbale formato solo da De Lorenzo. Si trattava di un'altra scatola cinese che lasciava pensare...».

Il 31 maggio, dunque, il giudice istruttore Arcai, accompagnato dal pubblico ministero Trovato, partì per Rieti. Destinazione: Pian del Rascino. «Ricordavo bene - prosegue l'ex magistrato - quell'*identikit* e nel vedere Giancarlo Esposti con la barba di settimane pensai: non è lui! E qui c'è da aggiungere un'altra scatola cinese. Si seppe dell'uccisione di Esposti la sera del 30 e noi partimmo la mattina del 31 maggio. Alle 23,30 del giorno 30 (mi pare che ero già a letto) era venuto a casa mia il capitano Fugaro, che comandava la polizia giudiziaria di Brescia, per recapitare un rapporto sulla strage diretto al procuratore della Repubblica, ma che avevano pensato bene che conoscessi anch'io. In quel rapporto si diceva che il colonnello Morelli, il capitano Delfino, il colonnello Losacco e il capitano Fugaro si erano trovati alla Legione carabinieri, avevano studiato il caso e avevano prospettato che gli autori della strage fos-

sero Alessandro Danieletti e Alessandro D'Intino, perché secondo voci confidenziali si erano allontanati da Brescia la sera del 28 maggio. In realtà venne accertato che si erano allontanati dalla città subito dopo la cattura di Carlo Fumagalli: il 10 maggio. In quell'occasione, scappando da Milano, Giancarlo Esposti, salutandolo il padre, disse: «Hanno arrestato il Vecchio. I carabinieri ci hanno tradito». Il Vecchio è Fumagalli. Risulta da più elementi che Esposti avesse diretti riferimenti con i carabinieri, non solo a Milano, ma anche nel Veneto e a Trieste».

Sempre secondo Arcai, Esposti era in stretti contatti con il generale Palumbo comandante della prima Divisione Pastrengo. Era legato a Carlo Fumagalli e al suo MAR e frequentava l'officina *Dia* di Segrate. Non solo. Si sapeva che Esposti dovesse cadere nella trappola dei carabinieri. «Ricordo tra l'altro – conclude l'ex giudice istruttore sul MAR – che ci tenevo ad avere tutti i reperti di Pian del Rascino, perché mi interessava trovare una pistola che aveva ricevuto da un ufficiale (non ricordo se dei carabinieri o dell'Esercito) e le cartine topografiche con dei posti di blocco. Inoltre, risultava che a questo cosiddetto conflitto a fuoco avesse partecipato un maresciallo venuto da Roma con un fucile dotato di telescopio, che non è in dotazione all'Arma. Chi era costui? Volevo vedere queste foto, ma non ci sono riuscito. Era qualcosa che mi ripromettevo di accertare, ma che mi fu proprio precluso...».

### 13. L'epilogo

L'ultimo capitolo di questa spaventosa vicenda è rappresentato dal coinvolgimento nell'inchiesta sulla strage di Brescia di Andrea Arcai, figlio del giudice Giovanni Arcai, 15 anni all'epoca dei fatti. Il 30 ottobre 1974, il giudice istruttore di Brescia Domenico Vio, incaricato delle indagini sulla strage del 28 maggio, bussò alla porta dell'ufficio del collega Arcai per informarlo di aver spedito una comunicazione giudiziaria al figlio Andrea. Vio esordì dicendo: «Tuo figlio Andrea è implicato nella morte di Silvio Ferrari e nella strage». Quello fu l'inizio della fine. Il castello accusatorio nei confronti di Andrea Arcai poggiava in prevalenza sulle dichiarazioni dei due sottufficiali dei carabinieri, il maresciallo Siddi e l'appuntato Farci, addetti alla scorta di Arcai, i quali non confermarono la versione secondo la quale, la mattina della strage accompagnarono a scuola, con la macchina blindata di servizio, il figlio del magistrato durante il consueto tragitto da casa al Palazzo di giustizia.

Paradossalmente, fu lo stesso Arcai ad aver assegnato l'istruttoria sulla strage al collega Vio. Furono Angelino Papa, nato a Bovegno in provincia di Brescia nel 1956, e Ugo Bonati, nato a Montichiari sempre in provincia di Brescia nel 1953, con le loro *confessioni* rese al capitano Francesco Delfino – dopo un fiaccante «lavoro ai fianchi» – a dare la stura al confezionamento dell'accusa contro Ermanno Buzzi, amico si fa per dire di Bonati, megalomane, ladro di opere d'arte, confidente dei carabinieri, dichiarato in una perizia psichiatrica pubblicata in *Annali di fre-*

*niatria e scienze affini* n° 3 del luglio-settembre 1971 «un istrionico mistificatore: il cosiddetto conte di *Blanchery*». Dal verminaio delle dichiarazioni rese dai vari Papa e Bonati, come in una diabolica spirale, si arriva al coinvolgimento di Andrea Arcai. Le accuse al figlio del giudice istruttore del MAR di Fumagalli vennero quindi avvalorate e sostenute dai silenzi, dai «non ricordo», dalle alzate di spalle dei due militari del Nucleo Investigativo dei carabinieri affidati alla scorta di Arcai, uno dei quali – guarda caso, il maresciallo Siddi – era il braccio destro del capitano Delfino. Qualcuno ha insinuato che il magistrato, come reazione al coinvolgimento del figlio, si scagliò contro i colleghi Vino e Trovato, accusandoli di peculato, per lucro sulle tabelle di trasferta dell'indennità chilometrica per uso di veicolo personale, laddove – sosteneva – i colleghi sono stati sempre ospiti delle vetture dei carabinieri. S'è scritto che la denuncia verrà poi archiviata. In verità, il Consiglio superiore della magistratura sentenziò che Giovanni Arcai, quale capo dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Brescia, aveva il dovere, qualunque fosse la situazione del figlio, di denunciare il reato. Nonostante le accuse e i sospetti sull'operato dell'ex giudice istruttore di Brescia, i magistrati Vino e Trovato sono stati giudicati colpevoli per il reato di fraudolento impossessamento di denaro pubblico in relazione alle spese di missione e trasferta. La condanna è stata dunque confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 marzo 1989 (Allegato n° 2).

«Si crea, per quanto Arcai ha fatto e per quanto si teme possa fare – ha sottolineato Rotella – un clima di legittimo sospetto intorno al processo della strage, che avrebbe l'effetto, inauspicabile per la città, di un suo spostamento, come è già accaduto per piazza Fontana, in altra sede. Il Consiglio superiore della magistratura, di conseguenza, nel tardo autunno del 1975, decide rapidamente il trasferimento di Arcai alla Corte di appello di Milano».

1  
6  
3-PS-48

31/8/1974  
(scritto a l.c. 55  
in poi 2/10)

ALL. 1

A P P U N T O

1. Il provvedimento di scioglimento di Ordine Nuovo ha, inizialmente, colpito l'organizzazione e creato una situazione di pro fondo sconforto tra gli aderenti che, in gran parte, avevano approvato a quell'organismo dopo le deludenti esperienze di Avanguardia Nazionale.

I veri capi di Ordine Nuovo hanno, però, impostato una reazio ne centrata sui criteri:

- impedire la polverizzazione delle forze;
- recuperare addirittura energia, galvanizzando anche coloro che un acceso spontaneismo aveva allontanato dai ranghi delle formazioni giovanili di estrema destra.

L'obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito attraverso:

- la sopravvivenza clandestina di Ordine Nuovo;
- la propaganda di una idea politica valida che colmasse il vuoto provocato dall'abbandono di Almirante.

Con tali propositi, nel marzo u. s., in CATTOLICA, presso la pensione GIARA di via Corridoni, ha avuto luogo un convegno di "capi" nel corso del quale sono stati fissati i termini della impostazione ideologica (praticamente: è stata ribadita la validità dell'impegno politico di Ordine Nuovo), i criteri di compilazione e diffusione di Anno Zero (giornale del movimento)

le composizioni di commissioni di studio destinate a concretare la posizione politica, il recupero degli isolati, il cemento della organizzazione.

2. La manovra non è sfuggita al Ministero dell'Interno che, nel contesto di una politica dell'antifascismo opportunamente orchestrata anche con forze politiche estranee alla D.C., ha inteso colpire:
- lo strumento divulgativo delle idee (ANNO ZERO, presentato non come giornale ma come movimento politico nato, solo per cambiamento di nome, da Ordine Nuovo);
  - il movimento stesso, creando un "Ordine Nero" (indicato come il braccio violento di "Anno Zero") cui si debbono attribuire una serie di atti violenti ed antidemocratici.

Nel contesto di quanto sopra vanno interpretate tutte le azioni delittuose etichettate da organi di governo e stampa come iniziative dell'extraparlamentarismo di destra.

3. In effetti, la manovra può facilmente riuscire coinvolgendo estremisti di destra ove si consideri che:
- i movimenti giovanili nazionalisti abbandonati e "denunciati" dalla attuale dirigenza missina, sono - specie in Lombardia - esposti alla violenza di sinistra e desiderosi di reagire anche in termini più sconsiderati;

- la provocazione è facilmente attuabile nell'ambito dei predetti movimenti anche per la compiacenza di aderenti che pensano opportuno "comporre in chiave individuale i dissidi con il Ministero all'Interno".

Tra i disponibili vanno annoverati:

- Kim BORROMEO;
- Giancarlo CARTOCCI;
- Giancarlo ESOSTI.

4. Per quanto specificamente riguarda quest'ultimo, nell'ambiente si formulano due ipotesi:

- era implicato con la questione BRESCIA (ipotesi che trova scarso credito);
- aveva accettato un "incarico" proposto dal M. I. .

Questa seconda evenienza è fortemente creduta e potrebbe essersi determinata nel quadro di un ventilato progetto di attentato - su commissione - durante la sfilata del 2 giugno (premio: 400.000.000 con anticipo già corrisposto).

In realtà, i provocatori intendono solo far "scoprire" un campeggio paramilitare e materiale esplosivo.

Figura di Giancarlo ESOSTI:

- elemento con molti conti da regolare con la giustizia e pochissima reclusione;
- dedito al traffico di stupefacenti;
- plagiatore di giovani con sempre tanti soldi disponibili;
- noto tra i più smaliziati come provocatore capace solo di circolare ingenui e "ultimi arrivati";

4

- soggetto che ha continuamente "ruotato" intorno a Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo senza essere mai accettato come effettivo.
5. Tra i responsabili di estrema destra prevale l'opinione che "BRESCIA" sia stata voluta dal M. I., così come lo stesso organismo aveva pianificato il "rapimento" di Mauro LEONE, per il quale progetto era stato interessato DRAGO e il suo succube PINTO (noto).
6. In seno ad Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo c'è senso di frustrazione (pericolosa) e volontà di reazione (altrettanto pericolosa).

Al momento, lo sforzo è stato diretto a convincere i responsabili che l'unica attività da intraprendere è quella informativa per smascherare le trame provocatorie. In tal senso, nei prossimi giorni ci sarà una riunione del vertice dei due organismi; sono state create le condizioni per poter disporre del materiale che quelle reti informative acquisiranno.

Entro lunedì 3 p.v., sarà noto l'esito di una azione suggerita al capo segreto di Ordine Nuovo e diretta verso Alessandro D'INTINO e Alessandro DANIELETTI per conoscere i nomi dei provocatori.

Il soggetto, inoltre, si è dichiarato disposto a fornire (tramite contatto con il responsabile di Avanguardia Nazionale) alcuni numeri di matricola delle armi che il Ministero all'Interno distribuì agli "avanguardisti" la sera dell'8 dicembre 1970 all'interno del dicastero e che questi non hanno più inteso restituire.



5

7. Tra le varie notizie fornite, si è appreso che tale Paolo ZANETOF studente, residente in ROMA, Borgo Pio o Borgo Angelico, sarebbe un provocatore operante tra i membri di LOTTA DI POPOLO, in collegamento con l'on. DC PETRUCCI.

Lo ZANETOF avrebbe una tessera del SID in cui figura "Tenente".

N. 27010/88 Reg. Gen.

N. 1167

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

ALL. 2

Composta dagli Ill mi Signori

Dott.	<i>Ecc</i>	<i>Bilardo</i>	<i>Luigi</i>	Presiden
1. Dott.	<i>Dr</i>	<i>Lacanna</i>	<i>Pasquale</i>	Consiglie
2. "	<i>u</i>	<i>Foscanin</i>	<i>Bruno</i>	.
3. "	<i>u</i>	<i>Marvulli</i>	<i>Nicola</i>	.
4. "	<i>u</i>	<i>McCastro</i>	<i>Goetano</i>	.

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~  
~~ORDINANZA~~

Su ricorso proposto da VINO Domenico nato a Gallipoli il 23 novembre 1923 e da TROVATO Francesco nato a Scicli il 24 novembre 1926;

avverso la sentenza della Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Milano in data 21 ottobre 1987;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. dr.N.MARVULLI;

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede ~~il rigetto del ricorso;~~ il rigetto del ricorso;

~~Atto~~ Osserva la Corte che con il primo motivo di ricorso la difesa degli imputati ha denunciato la inosservanza degli artt.185-189-372 e 522 C.P.P., nonchè dell'art.6 del D.P.R. 25 ottobre 1955 n.932, sostenendo che una volta riconosciuta la nullità della sentenza istruttoria pronunciata dal G.I. press il Tribunale di Milano, in conseguenza dell'omesso deposito degli atti e

del mancato avviso ai difensori, il procedimento andava restituito allo stesso giudice, per i necessari adempimenti.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Nell'appello istruttorio non è consentito l'annullamento della sentenza con rinvii degli atti al primo giudice, nemmeno se si è in presenza di nullità assolute ed insanabili, in quanto il giudice d'appello, dichiarata la nullità, deve provvedere direttamente, a norma dell'art.189 C.P.P., essendo a ciò espressamente abilitato dall'art.6 del D.P.R. 25 ottobre 1955 n.932 (cfr. sent. n.164425 del 16 aprile 1984 e n. 124820 dell'11 giugno 1973, etc.).=

Tale normativa, così interpretata, è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 117 del 27 giugno/10 luglio 1973) e riconosciuta non in contrasto con gli artt.24 e 25 della Costituzione, in quanto il mancato rispetto del doppio grado di giurisdizione, conseguente all'applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955 n.932, non ha rilevanza costituzionale.

~~Esistono~~ Rivelasi manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale di quella norma, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Sostengono i ricorrenti che l'art.6 del D.P.R. n.932, emanato in forza della Legge 18 giugno 1955 n.517, avendo apportato una profonda innovazione alla disciplina ordinaria del regime delle impugnazioni, è espressione di un "eccesso di delega" e, comunque, ~~emanata da un organo di una legge-delega~~ incostituzionale, perchè priva di qualsiasi determinazione dei principi e dei criteri direttivi richiesti dall'art.76 della Costituzione.

Orbene, non si contesta che tra i limiti previsti dall'art.76 della Costituzione all'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo, un ruolo determinante assume, ai fini della legittimità della delega, la previsione dell'oggetto e la specificazione dei principi e dei criteri direttivi da seguire, ma, nella ipotesi

L A C O R T E

~~Diibino inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.~~

~~Costi deliberato in Camera di Consiglio~~

0

Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

-3-

in esame, la disciplina del regime delle impugnazioni delle sentenze istruttorie è contenuta nella legge 18 giugno 1955 n.517, attraverso la nuova formulazione dell'art.387 C.P.P., sicchè al Governo è stato attribuito soltanto il potere di emanare "norme di attuazione e di coordinamento" con il codice di procedura penale (cfr.art.20 L 18 giugno 1955 n.517).=

Non si vede, perciò, in quale eccesso di potere sarebbe incorso il potere esecutivo nell'attribuire, con l'art.6 del D.P.R. 25 giugno 1955 n.932, alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello, nei casi di dichiarata nullità della sentenza di primo grado, la possibilità di trattenere il processo, rinnovando o rettificando gli atti invalidi, senza restituirlo al Giudice Istruttore, per poi pronunciare il provvedimento conclusivo della istruttoria. Quella norma non esorbitava, in alcun modo, dai limiti del potere di attuazione e di coordinamento conferito, su quella specifica materia, dalla Legge n.517 del 1955, e non conteneva una normativa incompatibile con la costruzione sistematica del regime delle impugnazioni: lungi dal sopprimere il doppio grado di giudizio di merito, per la fase istruttoria, con quella norma di attuazione si è soltanto conferito al giudice d'appello il potere di rinnovare gli atti nulli, e così sostituirsi al primo giudice nell'acquisizione della prova e nella conseguente valutazione, attuata con la deliberazione del provvedimento conclusivo della istruzione.

Va peraltro ricordato che, com'è stato già posto in evidenza dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.41 del 1965 e n.II7 del 1973), il principio del doppio grado ~~ricorrito~~ della cognizione di merito non solo non ha rilevanza costituzionale, ma neppure presuppone l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare, nel giudizio d'appello, ma "si risolve in una semplice garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni", sicchè il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, può disciplinare l'effetto devolutivo del gravame, stabilendo la inopportunità della rimessione della causa al primo giudice in una particolare fase processuale, qual'è quella istruttoria, preordinata soltanto per accertare se sia necessario o meno uno sviluppo ulteriore del processo.

Inoltre, una norma d'attuazione, qual'è quella contenuta nell'art.6 del D.P.R. 25 giugno 1955 n. 932, trovava la enunciazione "dei limiti e dei criteri

-4-

direttivi" entro i quali poteva esprimersi con efficacia normativa, proprio nel contenuto della legge di cui era il necessario ed ~~indispensabile~~ indissociabile complemento.

Pertanto, questa Corte non può che recepire quella valutazione di legittimità già espressa dalla Corte Costizionale (cfr. sent. n.117 del 1973) attraverso l'esplicito riconoscimento di come quella disciplina normativa, risultante dal coordinamento tra l'art.387 C.P.P. e l'art.6 del D.P.R. 25 ottobre 1955 n.932 sia razionale, perchè giustificata da criteri di "celerità e di economia di giudizi" e "non incompatibile con la tutela costituzionale della difesa dell'imputato".=

Non merita neppure accoglimento il secondo motivo di ricorso e con il quale entrambi gli imputati prospettano la nullità dell'impugnata sentenza perchè emessa da un giudice territorialmente incompetente.

Va rilevato, infatti, che l'art.41 bis C.P.P., introdotto dalla legge 22 dicembre 1980 n.879, ha inteso preconstituire il giudice naturale anche in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati, e poichè entrambi i ricorrenti esercitavano le funzioni giudiziarie nel distretto della Corte d'Appello di Brescia, la competenza non poteva che appartenere al distretto a quello più vicino, e cioè alla Corte d'Appello di Milano.

A nulla rileva poi il fatto che in ordine alle stesse accuse, altro ufficio giudiziario, e cioè il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Brescia, in epoca precedente, avesse, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica di quel Tribunale, emesso decreto di archiviazione: il contenuto decisivo contingente di tale provvedimento si identifica nella enunciazione della impromovibilità dell'azione penale, e, quindi, nel riconoscimento della inesistenza di un procedimento penale, sicchè esso non può produrre alcuno degli effetti riconducibili alla "cosa giudicata".

Non può, pertanto, considerarsi arbitrario l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti, da parte di altro ufficio giudiziario, nel rispetto delle regole della competenza: la revoca del decreto di archiviazione, implicita nella proposizione dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero competente, non era neppure subordinata all'emergenza di nuove prove, non

-5-

avendo quel provvedimento alcun effetto preclusivo rispetto all'esercizio dell'azione penale.

Non sussiste neppure la ipotizzata violazione degli artt. 385 e 376 C.P.P., sicchè inaccoglibili sono anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Agli imputati è stato attribuito il fatto di aver fatto ricorso ad alcune false attestazioni per ottenere il rimborso di spese effettivamente, avendo essi utilizzato per le trasferte eseguite dal 30 giugno al 4 novembre 1975 automezzi militari, posti a disposizione dai Carabinieri. La individuazione della condotta, delineata nel tempo precisata nelle modalità, ha reso possibile agli stessi accusati di svolgere, in concreto, le loro difese, contestandosi, nel merito, la fondatezza di quelle accuse. Né la decisione impugnata ha ritenuto sussistenti fatti diversi rispetto a quelli contestati, in quanto nella ~~impugnata~~ motivazione della impugnata sentenza si sono delineati alcuni aspetti marginali della vicenda, spiegando, in particolare, come la realizzazione di quegli illeciti profitti era stata resa possibile dalla induzione in errore dei funzionari preposti alla materiale redazione delle tabelle, compilate su indicazioni dei due interessati e da essi sottoscritte. Ma tutte le circostanze che valgono a chiarire od a precisare il fatto contestato, lasciano inalterata la fisionomia della originaria accusa. Perchè si verifichi la violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza è necessario che la divergenza si concretizzi in una pronuncia che abbia ad oggetto un fatto diverso nei suoi elementi strutturali essenziali. Da tale diversità emerge, quindi, ogni argomentazione che il giudice di merito abbia tratto da elementi non inseriti nella contestazione, ma pur sempre acquisiti al processo e, come tali, apprezzabili alla luce del libero convincimento.

La mancata enunciazione del fatto è causa di nullità della sentenza (art. 475 n.2 C.P.P.) solo quando si identifica nell'assoluta inesistenza della imputazione ovvero in una tale incompletezza che rende impossibile la individuazione dell'accusa e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa, ma nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame.

La mancata enunciazione dell'ammontare del danno attribuito alla Pubblica Amministrazione

-6-

strazione da quella fraudolenta condotta, realizzata con il ricreo al mendacio in ordine alla utilizzazione dei mezzi di trasporto per alcune missioni, non ha certamente impedito di individuare a quali trasferite quell'accusa facesse riferimento, una volta precisato il periodo di tempo in cui queste si erano svolte.

Non è neppure fondato il quinto motivo di ricorso e con il quale si denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 385 comma 1° e 524 comma 1° n.3 C.P.P., per essere stata svolta un'istruttoria per reati già prescritti.

Il fatto che al momento della presentazione della denuncia al Procuratore della Repubblica competente i reati configurabili apparissero già estinti per prescrizione, non esonerava certamente il P.M. dal provimento dell'azione penale, non essendo prevista alcuna deroga, in tal senso, dall'art.1 del C.P.P.; l'istruttoria espletata era necessaria al fine di verificare, nell'interesse prevalente degli accusati, se sussistevano in ordine a quelle accuse cause di non punibilità più favorevoli rispetto alla prescrizione.

Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P., deve rilevarsi che la censura, oltre ad essere priva di fondamento, è anche caratterizzata da una certa genericità.

I ricorrenti, infatti, non evidenziano quale risultanza probatoria sarebbe stata sottratta all'indagine dei giudici di merito, o erroneamente ricostruita. Aggiungasi che il fatto attribuito agli accusati, nella sua ontologica esistenza, non è stato contestato, sicchè del tutto irrilevante, ai fini della giustificazione del convincimento espresso dalla Sezione Istruttoria, si riveleva la materiale acquisizione delle tabelle relative a quelle missioni, essendo evidente come l'uso di automezzi militari, concesso in forma gratuita da chi ne aveva la disponibilità materiale, non poteva essere in alcun modo assimilato alla utilizzazione di "mezzi ordinari", ~~per cui non poteva essere~~ implicando una spesa, ne consentiva il rimborso.

L'insussistenza dei fatti contestati e l'innocenza degli accusati, anche sotto il profilo residuale dell'elemento psicologico dei reati contestati,

-7-

sono state motivatamente escluse dalla Sezione Istruttoria, proprio ai fini dell'applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P., attraverso espliciti riferimenti alle risultanze acquisite e la cui valutazione non è certamente consentita al giudice di legittimità.

Aggiungasi che il riconoscimento di una causa di non punibilità, secondo il ~~paradigma~~ paradigma offerto dall'art.152 cpv. C.P.P., è possibile in questa sede soltanto se dal contenuto della sentenza impugnata emerga la prova evidente della innocenza dell'accusato, ipotesi che, per le considerazioni su esposte, certamente non ricorre nel caso in esame.

Entrambi i ricorsi devono essere respinti e gli imputati vanno condannati, in solido tra loro, alle spese del procedimento.

P. Q. M.



La Corte, su conforme richiesta del Procuratore Generale, rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 1989

IL CONSIGLIERE rel.



IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA  
Delfini dott. RenatoDepositata in Cancelleria oggi  
Roma, 21 GIU. 1989  
IL CANCELLIERE